## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parti PRIMA e SECONDA

Cagliari, lunedì 20 febbraio 1978

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occor-re esclusi i giorni festivi.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI Via Cino da Pistoia, 16 - Tel. 498.367

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBBONAMENTO: a) parti I e II - abbonamen annuale L. 7.000 - un fasciscolo L. 150 - un fascicolo delle annate precedenti L. 300 - b) parte III - abbonamento annuale L. 6.500 - un fascicolo L. 150 - un fascicolo delle annate precedenti L. 300. - Per l'Estero, esclusi i paesi della Comunità Economica Europea, tutti i prezzi si intendono raddoppiati. I fascicoli disguidati devono, essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n 10/535, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari.

AVVERTENZE — Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna si pubblica in Cagliari ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e dei Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti da leggi dello Stato.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso la Direzione in Via Cino da Pistoia 16, Cagliari alla quale possono richiedersi anche i fascicoli arretrati, non-ché presso le Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali di Nuoro, Oristano e Sassari.

## SOMMARIO

PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FI NANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1973, n. 70.

Definizione delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10.

pag. 337

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FI-NANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1978, n. 71-U.

Determinazione della quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

pag. 351

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FI-NANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1978, n. 72-U.

Approvazione della Convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977. n. 10.

pag. 354

PARTE SECONDA

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29.1.1977)

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.

Norme per la edificabilità dei suoli.

(Gazzetta Ufficiale n. 330 del 16.12.1975)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1975.

Determinazione del costo massimo al metroquadrato di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1.0 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edi-

pag. 364

(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31.5.1977)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. pag. 367

PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FI-NANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1973, n. 70.

Definizione delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 28.1.1977, n. 10, recante norme per la pag. 357 edificabilità del suolo, ed in particolare gli articoli 3, 5 e 10;

Pl = parametro relativo alla localizzazione dell'intervento.

Pt = parametro relativo al tipo di intervento.

Il costo totale unitario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria sarà dato dalla formula:

C" tot. =  $P_2$  x Pd x Pg x Pl x Pt x 1.000 L/mq.

Il contributo da corrispondere al Comune per le opere di urbanizzazione primaria si determina ai sensi dell'art. 10.

#### C) ESEMPIO

Per un Comune di III classe avente le caratteristiche geografiche di collina interna con Pd = 0,9, ossia con un incremento demografico medio annuo compreso tra lo 0% e l'1%, la realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenziale in zona di completamento B con indice di fabbricazione  $i_t=2\,$  mc/mq, il costo totale unitario sarà dato:

- per le primarie:

C' tot. =  $0.9 \times 0.9 \times 0.7 \times 0.4 \times 4.500 = 1.026 \text{ L/mc}$ .

— per le secondarie:

C" tot. =  $0.9 \times 0.9 \times 0.7 \times 0.9 \times 6.500 = 3.334 \text{ L/mc}$ . C tot = 1.026 + 3.334 = 4.360 L/mc.

Pertanto l'Amministrazione Comunale deve deliberare una incidenza compresa tra 210 L/mc e 1.030 L/mc per le urbanizzazioni primarie e compresa tra 670 L/mc e 3.330 L/mc per le urbanizzazioni secondarie, essendo l'incidenza minima per i Comuni della III classe pari al 20%.

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FI NANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1978, n. 71-U.

Determinazione della quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 29.1.1977, n. 10, recante norme per la edificabilità del suolo, ed in particolare gli articoli 3 e 6;

Viste le leggi regionali 9.3.1976, n. 10 e 7.1.1977, n. 1;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 10.5.

1977, relativo alla determinazione dei costi di costruzione dei nuovi edifici;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10 la Regione è tenuta a determinare, in funzione delle caratteristiche, delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione e ubicazione, la quota del costo di costruzione, variabile dal 5% al 20%, che va compresa nel contributo afferente la concessione;

Ritenuto per quanto attiene al fattore «ubicazione» di dover ripartire i Comuni della Sardegna in quattro classi, con due sottoclassi, in analogia a quanto previsto per la determinazione delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della legge 28.1.1977, n. 10;

Ritenuto per quanto riguarda il fattore «caratteristiche degli edifici», di dover assumere come criterio di riferimento la tabella «C» allegata al D.M. 11.10.1976, relativa ai coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, limitamente alle unità immobiliari del gruppo A) per scopi residenziali, ripartendo gli edifici stessi nelle seguenti tre classi a seconda delle relative caratteristiche:

- a) abitazioni di lusso.
- Sono classificate tali quelle aventi i requisiti di cui al D.M. 2.8.1969;
- b) abitazioni di tipo economico e popolare. Sono classificate tali quelle aventi i requisiti di cui agli artt. 48 e 49 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165, e cioè quelle comprese nelle categorie A3, A4, A5, A6 e A11 di cui alla tabella «C» del citato D.M. 11.10.1976;
- c) abitazioni medie.
   Sono classificate tali, per esclusione, quelle non rientranti nelle precedenti categorie;

Ritenuto altresì, per quanto concerne il fattore «tipologico», di individuare le seguenti tre categorie:

- a) abitazioni in ville mono-plurifamiliari;
- b) edifici isolati plurifamiliari;
- c) edifici a torre, in linea o a schiera; tipologie tradizionali dei centri rurali sardi, non localizzate in zone classificate «F» turistiche dai vigenti strumenti urbanistici;

Ritenuto infine, per quanto riguarda il fattore «destinazione», di far riferimento alle destinazioni di zona previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali;

Ritenuto opportuno applicare i coefficienti previsti per gli edifici a torre», «in linea» o «a schiera» per le abitazioni consentite dagli strumenti urbanistici in zone classiifcate «artigianali» od «industriali»; Considerato che il costo di costruzione per le nuove abitazioni di edilizia residenziale, stabilito ai sensi dei DD. MM. 3 ottobre 1975, n. 9816 e 10 maggio 1977, n. 801, risulta fissato nella seguente misura:

- per i Comuni delle Province di Cagliari e Sassari: 137.700 L/mg;
- per i Comuni delle Province di Oristano e Nuoro:
   126.225 L/mq.;

Considerato che il costo unitario base riferito alla prima classe di edifici di cui al 2.0 comma dell'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10, può essere aumentato in base ai criteri contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 801 del 10 maggio 1977;

Sentita la Commissione Speciale per l'Ecologia ed Urbanistica del Consiglio Regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale in data 27.12.1977;

#### Decreta

#### Art. 1

E' approvata la determinazione della quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 28.1.1977, n. 10, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### Art. 2

La quota di contributo non è dovuta per gli interventi

di cui all'art. 9 lettere a), c), d), e), f) e g), nonché per quelli previsti dal 2.0 comma del suddetto art. 9.

#### Art. 3

Le opere da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, che non siano in funzione della conduzione del fondo, qualora consentite dai regolamenti comunali, sono soggette altresì alla corresponsione dell'onere afferente il costo di costruzione.

#### Art. 4

La quota di contributo relativa al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti è determinata dalla Amministrazione Comunale in relazione al costo degli interventi risultante dai progetti presentati per ottenere la concessione.

#### Art. 5

La quota di contributo afferente il costo di costruzione è aggiornata annualmente dalla Regione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all'art. 6 della legge 28.1.1977, p. 10

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Cagliari, lì 31 gennaio 1978.

Carrus

ALLEGAT

Tabella relativa alle quote del costo di costruzione (art. 6 legge 28.1. 1977, n. 10).

Quota	les abrañ sir (195) ale 's sincia silli El giannes 18 fi	0,5%	29%	2%	3%	4%	5%	
Destinazione	ZONE A B (per tutte le classi)	ZONE C D (per tutte le classi)	ZONA E (per tutte le classi)	Classe I	Zona F Classe II Classe IV		Classe IV	
Quota	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M Communication of the Communi	0,5,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0		Heolare gli articoli del li			
Tipologie	Villa mono-pluri familiari (per tutte le classi)	Edifici isolati	Edifici isolati plurifamiliari (per tutte le classi)		Edifici a torre, in linea, a schiera e tipologie tradizionali dei centri rurali sardi*) (per tutte le classi)			
Quota	Stephological St	S. Inequity	CLEAN 0.5.0		geg la	elett	A PAGE CES	
Caratteristiche	Lusso (per tutte le classi)		(per tutte le classi)		Economico popolare (per tutte le classi)			
Quota		na 3. o del	0,200		per Ledihdia I			
Ubicazione	Classe I Comuni con oltre 20.000 abitanti	Comuni con oltre	Classe III Comuni con oltre	2.000 abitanti fino a 10.000 ab.	Classe IV	Comuni fino a	2.000 abitanti	
Quota base	ni utranistere vi atrofizzari eust i 147 hai stanonisco faceta 41 aprocusa	Ter is	20%	No Trans BLUMPS BORROWN WOODS	Pho H	HOLE HEAR HEAR	NOTE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	

E. Margo Id Statisto Spece quota 13 applica Whother assertal Hielde han tradizionali le per anche quali nelle (turistiche) rampa surfache) r ed चुँ openi tyklika lad inikaa-a zone le